

CONVENZIONE DELL'AZIENDA CONSORTILE

A.C.A.V.E.N.I.

tra i Comuni di Rometta, Spadafora, Torregrotta, Valdina e Venetico

L'anno 2007 il giorno *5/1* del mese di *Febrero* presso il Comune di Spadafora, sede dei Consorzi Vena e Niceto, a seguito di rituale invito tra:

il Comune di Rometta rappresentato in atti dal Sindaco Enrico Etna

il Comune di Spadafora rappresentato in atti dal Sindaco Giovanni Giaimis

il Comune di Torregrotta rappresentato in atti dal Sindaco Antonino Caselli

il Comune di Valdina rappresentato in atti dal Sindaco Antonino Di Stefano

il Comune di Venetico rappresentato in atti dal Sindaco Francesco Rizzo

*SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:*

Premesso

che con decreto dell'Assessorato Regionale EE.LL. n. 293 del 16.03/1977 è stato costituito tra i comuni di Spadafora, Torregrotta e Venetico il Consorzio Acquedotto Niceto con sede presso il comune di Spadafora;

che con decreto dell'Assessorato regionale EE.LL. n. 164 del 28.02.1994 è stato incluso nel Consorzio Acquedotto Niceto anche il comune di Valdina;

che con decreto dell'Assessorato Regionale EE.LL. n. 738/IX del 28.08.1984 è stato costituito tra i Comuni di Spadafora, Rometta, Venetico e Valdina il Consorzio Acquedotto Vena con sede presso il Comune di Spadafora;

che con deliberazione dell'Assemblea del consorzio Vena n. 15 del 31.07.1996 si è preso atto del recesso dal Consorzio Vena da parte del comune di Valdina;

che con D.A. EE.LL. n. 182 del 30.12.1999 è stato nominato un Commissario ad acta al fine di procedere alla fusione e riconversione dei due Consorzi in applicazione dei principi e criteri fissati dalla Legge 142/90, recepita dalla L.R. n. 48/91;

che il Commissario ad Acta ha adottato presso il Comune di Spadafora la delibera n. 1 del 11.02.2000 avente ad oggetto " Consorzi Vena e Niceto - Fusione e trasformazione ex art. 25 Legge 142/90";



che il Commissario ad Acta ha adottato presso il Comune di Venetico la delibera n. 2 del 16.02.2000 avente ad oggetto " Consorzi Vena e Niceto - Fusione e trasformazione ex art. 25 Legge 142/90";

che il Commissario ad Acta ha adottato presso il Comune di Torregrotta la delibera n. 2 del 10.03.2000 avente ad oggetto " Consorzi Vena e Niceto - Fusione e trasformazione ex art. 25 Legge 142/90";

che il Commissario ad Acta ha adottato presso il Comune di Rometta la delibera n. 1 del 29.03.2000 avente ad oggetto " Consorzi Vena e Niceto - Fusione e trasformazione ex art. 25 Legge 142/90";

che il Commissario ad Acta ha adottato presso il Comune di Valdina la delibera n. 1 del 28.03.2000 avente ad oggetto " Consorzi Vena e Niceto - Fusione e trasformazione ex art. 25 Legge 142/90";

Tutto ciò premesso

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1

(Costituzione ed attività dell' Azienda)

1. Tra i Comuni in epigrafe indicati viene svolta in forma associativa la gestione del servizio idrico integrato, come stabilito dalla Legge 05 Gennaio 1994, n°36, art. 4 e cioè: captazione, adduzione e distribuzione d'acqua ad usi civili, ivi compresa la tutela delle acque, dall'inquinamento nel territorio delle municipalità consorziate, mediante progressiva

estensione dei servizi di fognatura e di depurazione, trattamento e riutilizzo di acque reflue, ai sensi della L. n° 36/94 come recepita dalla L.R. n°10/99.

2. A tal fine, gli attuali Consorzi Vena e Niceto sono trasformati in Azienda Consortile ai sensi degli artt. 22 e 25 L. n° 142/90 recepita nell'ordinamento della Regione Siciliana dalla L.R. 11/12/1991, n° 48, con la denominazione di Azienda Consortile Acquedotto Vena - Niceto (A.C.A.V.E.N.I.).

3. L'Azienda Consortile A.C.A.V.E.N.I. provvederà alla gestione dei servizi di cui al comma 1 del presente articolo.

4. Per la gestione del servizio:

a) utilizzerà le sorgenti e le fonti di approvvigionamento di cui attualmente dispone, le strutture necessarie per il loro trasporto, si adopererà a reperire nuove fonti di



approvvigionamento idrico, secondo i vigenti Piani Regolatori Generali per le acque, per l'alimentazione dei Comuni Consorziati ;

b) provvederà alla vigilanza, gestione e manutenzione di tutte le strutture e dei manufatti;

c) assumerà la gestione delle strutture e, degli impianti finalizzati all' espletamento del servizio idrico integrato, come definito dalla Legge n. 36/94, art. 4 comma 1, lettera f), degli Enti Consorziati e di quelli che ne facciano richiesta, secondo le condizioni che saranno determinate dall' Assemblea, con apposito regolamento;

d) assumerà e farà propri tutti gli strumenti programmatici, gli atti ed elaborati tecnici dei

singoli Enti Consorziati, già predisposti ed approvati, mentre assumerà in carica gli atti ed

elaborati tecnici in corso di approvazione a loro avvenuta definizione, così come le opere, i

manufatti e gli impianti in corso di realizzazione, allorchè questi si renderanno disponibili ai singoli Enti Consorziati; provvederà ad assumere e far propri i rapporti già costituiti, intercorrenti tra gli Enti Consorziati e gli eventuali Enti gestori del servizio, nonché, tra gli

Enti Consorziati e gli utilizzatori finali del servizio;

e) provvederà alla realizzazione ed alla gestione di tutte le opere necessarie al riutilizzo delle acque reflue trattate, nonché, di quelle disponibili nei territori dei Comuni Consorziati;

f) provvederà al monitoraggio, salvaguardia e tutela dei corsi d'acqua, dei bacini e delle falde, interessanti le strutture Consortili ;

g) provvederà alla gestione dell'eventuale servizio di fognatura e di depurazione secondo le condizioni che saranno determinate dall' Assemblea con apposito regolamento.

#### Art.2

*(Natura dell' Azienda)*

L'A.C.A.V. E. N.I. è dotata di personalità giuridica, di autonomia imprenditoriale e di proprio Statuto, approvato, insieme alla presente Convenzione, dai Consigli degli Enti associati.



*Art.3*

*(Fine Istituzionale)*

1. Lo scopo dell' Azienda è l'assunzione diretta degli impianti e dei servizi di cui al precedente articolo 1, al fine di attuare, nel rispetto della L. n036/94, la gestione unitaria e coordinata del ciclo di distribuzione dell' acqua, così costituito:

- a) captazione, trasporto e distribuzione;
- b) raccolta, trattamento e recapito finale;
- c) eventuale riutilizzo delle acque reflue e disponibili nel territorio dei Comuni Consorziati;

2. Il Consorzio potrà svolgere i servizi indicati anche in altri Comuni previa stipulazione di apposita convenzione per la disciplina del servizio e dei rapporti economici. Potrà altresì svolgere i servizi indicati nell'art.4 anche fuori del territorio determinato ai sensi dell'art.1 in rapporto di concessione di cui all'art. 22 della Legge n° 142 e partecipare, di conseguenza, alle gare indette per l'aggiudicazione delle relative concessioni.

3. L'Azienda può partecipare e/o costituire società di capitali, ai sensi dell'art.18 L.R. n° 9/86, art.22 della L. n° 142/90, recepita con L.R. n° 48/91, art.12 L. n° 489/92 ed art. 53 della L.R. n° 10/93, al fine di agevolare il perseguimento dello scopo statutario.

*Art. 4*

*(Durata)*

1. L'Azienda ha durata illimitata e può cessare per effetto di deliberazione di recesso della maggioranza degli Enti Consorziati, che rappresentano almeno due terzi delle quote di partecipazione.

2. Ognuno degli Enti associati può recedere dell'Azienda purchè intervenga il consenso di tutti gli altri Enti Consorziati.

3. Gli effetti della cessazione dell' Azienda o del recesso di uno o più Enti Consorziati sono disciplinati dallo Statuto.

*Art.5*

*(Quote di Partecipazione)*

Le quote di partecipazione sono stabilite con riferimento congiunto al fatturato dei metri cubi di acqua relativo all'esercizio 1997, ponderato con la somma dei patrimoni



conferiti dai singoli Enti, sia con riferimento ai patrimoni di loro proprietà conferiti e pertinenti alla gestione sia alla quota di spettanza di ognuno proveniente dai patrimoni dei singoli Consorzi (vedi all. "A").

Ai fini del combinato disposto; degli artt.23 e 25, 4° comma, della legge citata si conviene di fissare la quota di partecipazione di ogni singolo associato in base alla risultanza percentuale, nell'ambito del Consorzio, degli elementi di riferimento sopra indicati. Tali quote, rispetto ad un totale di 100, risultano quindi essere così ripartite:

Venetico	15	centesimi
Torregrotta	24	"
Rometta	31	"
Spadafora	28	"
Valdina	2	"
TOTALE	100	"

Dette quote saranno modificate a seguito di ingresso o di recesso di singoli associati, sia per variazioni significative rispetto ai parametri utilizzati per la determinazione iniziale delle quote di partecipazione.

*Art.6*

*(Modifica della composizione)*

1. Possono essere ammessi all'Azienda altri Enti, che abbiano interessi comuni all'espletamento dei servizi in gestione consortile a condizione che essi accettino integralmente le norme della presente Convenzione e dello Statuto.
2. L'ammissione, in ogni caso, è subordinata all'approvazione da parte della totalità dei componenti dell'Assemblea Consortile. .

La deliberazione di ammissione deve indicare l'accettazione delle condizioni di cui al comma 1.

*Art. 7*

*(Obiettivi)*

L'Azienda informa la propria attività a criteri di efficacia, efficienza ed economicità ed ha l'obbligo del pareggio del Bilancio, da perseguire attraverso l'equilibrio dei costi e dei ricavi, compresi i trasferimenti; nonché, quello di conseguire più elevate capacità di investimento.



Art.8

(Capitale di dotazione)

1. Gli Enti Consorziati, per i fini di cui all'art.1, conferiscono il capitale di dotazione.
2. Il capitale di dotazione iniziale è composto dagli impianti, dalle reti e dai beni costituenti il patrimonio dei cessati Consorzi Vena e Niceto.
3. Inoltre, sono oggetto di conferimento dei beni immobili e mobili destinati, nell'ambito dei singoli territori degli Enti Consorziati, all'esercizio della potabilizzazione, dell'adduzione dell'acqua potabile mentre potranno essere oggetto di conferimento altri impianti di proprietà degli Enti Consorziati in atto, non gestiti dai cessati Consorzi Vena e Niceto.

Saranno altresì oggetto di conferimento gli impianti destinati alla depurazione e sistema fognario secondo le norme dettate per l'applicazione della L. n.036/94. Nelle more del conferimento di cui sopra, l'azienda riscuoterà, in nome e per conto dei singoli Comuni, anche le quote della tariffa del servizio idrico Integrato, quale, corrispettivo dei servizi di fognatura e depurazione.

Non possono essere conferite, o comunque computate come capitale in dotazione, le opere realizzate dai singoli Comuni relative ai servizi gestiti senza la preventiva verifica tecnica da parte di una commissione costituita dai responsabili degli Uffici Tecnici Comunali dei singoli Comuni, la quale, inoltre, dovrà valutare e certificare la compatibilità e la funzionalità delle opere realizzate con gli impianti consortili, prescrivendone le eventuali modifiche.

4. Parimenti non potranno essere conferite, o comunque computate come capitale in dotazione, le opere da realizzarsi dai singoli comuni relative ai servizi gestiti, se le stesse sono realizzate senza la preventiva verifica tecnica da parte dell'Ufficio Tecnico dell' Azienda Consortile con le stesse modalità di cui al comma precedente.

Art. 9

(Patrimonio),

1. I beni mobili ed immobili conferiti, quelli successivamente acquistati e comunque realizzati costituiscono patrimonio dell' Azienda.
2. I beni destinati a pubblico servizio non possono essere sottratti alla propria destinazione



senza una apposita deliberazione dell'Assemblea dell' Azienda, che prenda atto della cessazione del rapporto di strumentalità degli stessi con i fini istituzionali dell' Azienda.

*Art.10*

*(Rapporti pendenti)*

L'Azienda subentra ai Consorzi Vena e Niceto in tutti i rapporti giuridici in corso. In particolare, mantiene tutti i diritti, ragioni, azioni, nonché i titoli provenienti da provvedimenti amministrativi che rientrano nella titolarità dei cessati Consorzi, ivi inclusi i contratti di utenza del servizio, assumendo nel contempo i relativi obblighi.

*Art.11*

*(Facoltà inerenti il patrimonio)*

L'Azienda curerà la manutenzione ordinaria e straordinaria dei beni conferiti e potrà apportare le migliorie, le sostituzioni e le trasformazioni rese necessarie dalle esigenze di funzionalità del servizio, dalle regole, di corretto esercizio e dalle innovazioni tecniche. Si obbliga, altresì, a realizzare per i beni conferiti adeguate aperture assicurative.

*Art.12*

*(Stima del capitale di dotazione)*

Gli Enti associati, per i fini di cui al precedente art.1, conferiscono il capitale di dotazione.

A tal fine, il Consorzio in oggetto dispone, a titolo di capitale di dotazione iniziale, degli impianti, delle reti e dei beni costituenti il patrimonio dell' Azienda Consortile Acquedotto

Vena e Niceto - A.C.A.V.E.N.I., quale risulta dal suo ultimo bilancio approvato e dall'inventario globale di tutti i beni. Di tutti i beni conferiti dovrà essere redatto uno specifico elenco così come risulta dall'inventario e per gli immobili dovranno essere indicati i dati catastali, così come risulta dall'inventario.

*Art.13*

*(Utili e perdite)*

La destinazione degli utili e la copertura delle perdite è regolata dallo Statuto.



Art. 14

(Approvazione ad opera dei Consortisti)

1. Sono assoggettati all'approvazione ad opera dei singoli consortisti con le modalità previste dall'art.25 della L. n°142/90 :

- a) le modifiche della presente Convenzione, ferme restando differenti prescrizioni di legge o dello Statuto; .
- b) lo scioglimento dell' Azienda o il recesso dall' Azienda medesima di uno o più partecipanti.

Art.15

(Atti fondamentali)

Ai sensi e per gli effetti dell'art.25, 3° comma, L. n°142/90, costituiscono atti fondamentali dell'Azienda, gli atti riguardanti:

- a) il regolamento dell' Azienda Consortile ;
- b) il piano programma;
- c) il bilancio economico annuale ed il bilancio pluriennale ;
- d) il conto consuntivo;
- e) l'ammissione di nuovi Enti;
- t) la struttura tariffaria ;
- g) la costruzione o partecipazione a società;
- h) la destinazione degli utili, la copertura e la riparazione delle perdite. Pertanto, questi vanno trasmessi ai Comuni interessati, al fine di assicurare la consultazione degli Enti Consorziati e valutare i pareri eventualmente espressi, almeno un mese prima dalla data in cui dovrebbero essere adottati.

Art.16

(Controversie tra i Consortisti)

Ogni controversia insorgente tra gli associati, tra essi e l'Azienda dovrà essere composta nelle forme prescritte dallo Statuto dell' Azienda Consortile.






Letto, firmato e sottoscritto:

il Comune di Rometta



il Comune di Spadafora



il Comune di Torregrotta

il Comune di Valdina



il Comune di Venetico

